

**PROVINCIA DI TORINO**  
**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER**  
**REDAZIONE PARERE IN MERITO AD OPERAZIONE STRAORDINARIA ATIVA S.P.A.**  
**TRA**

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Partecipazioni, dott. Fortunato Asprea, nato a Cosoleto (RC) il 2/2/1957 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Maria Vittoria n. 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

**E**

L'Avv. Carlo Merani, C.F. ...., nato a Torino il ..... domiciliato presso lo Studio Merani & Associati, con sede in Torino Via Pietro Micca, 21 - Torino (P. IVA .....

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione della Giunta Provinciale prot. n.....-39316/2014 del....., dichiarata immediatamente eseguibile, è stato conferito all'Avv. Carlo Merani l'incarico di formulare un parere legale in ordine alla pretesa lesione dei diritti dei soci privati di SITAF S.p.A. che potrebbe essere realizzata con la procedura di vendita delle azioni SITAF che la Provincia di Torino intende adottare insieme alla Città di Torino, come prospettata nel documento inviato con nota prot. n. DILEG 233/2014/U del 7.11.2014 a firma del Presidente della Società ATIVA S.p.A. e con nota prot. n. DILEG 237/2014/U a firma di ATIVA S.p.A., S.I.A.S. S.p.A. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l..

Il presente contratto ha carattere esecutivo della deliberazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**CONSIDERATO, DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE**  
**DEL PRESENTE ATTO**  
**SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

La Provincia di Torino, come sopra rappresentata, conferisce all'Avv. Carlo Merani che accetta, l'incarico di formulare un parere legale in ordine alla pretesa lesione dei diritti dei soci privati di SITAF S.p.A. che potrebbe essere realizzata con la procedura di vendita delle azioni SITAF che la Provincia di Torino intende adottare insieme alla Città di Torino, come prospettata nel documento inviato con nota prot. n. DILEG 233/2014/U del 7.11.2014 a firma del Presidente della Società ATIVA S.p.A. e con nota prot. n. DILEG 237/2014/U a firma di ATIVA S.p.A., S.I.A.S. S.p.A. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l..

**Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico**

L'incarico dovrà essere espletato nel termine di 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto, secondo i programmi che saranno predisposti e concordati con il Dirigente competente.

**Art. 3 - Verifica delle prestazioni**

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

#### **Art. 4 - Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione è stabilito nella somma complessiva di euro 5.000,00 oltre C.P.A. per euro 200,00 e IVA al 22% per euro 1.144,00 e così per complessivi euro 6.344,00 al lordo della ritenuta d'acconto come da preventivo agli atti. Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti. Il pagamento avverrà entro il termine previsto per legge dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

#### **Art. 5 – Tracciabilità dei pagamenti**

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i., l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transizioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 e s.m.i. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice C.I.G. e, ove obbligatorio, il codice C.U.P. assegnati e riportati in premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

#### **Art. 6 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

#### **Art. 7 - Incompatibilità**

L'Avv. Carlo Merani accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

L'Avv. Carlo Merani, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 8 – Revoca dell'incarico - recesso dal contratto - risoluzione**

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso, e pertanto di recedere dal presente contratto. Le Parti, inoltre, convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'incaricato stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1 comma 3 e comma 13 della L. n. 135 del 7/08/2012 di conversione del D.L. 95/2012.

**Art. 9 - Foro competente**

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

**Art. 10 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Art. 12 - Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, Via Pietro Micca n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni  
Dott. Fortunato Asprea

L'incaricato  
Avv. Carlo Merani

L'Avv. Carlo Merani dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 4, 5, 8 e 9 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato  
Avv. Carlo Merani

**PROVINCIA DI TORINO  
CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER  
REDAZIONE PARERE IN MERITO AD OPERAZIONE STRAORDINARIA ATIVA S.P.A.  
TRA**

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Partecipazioni, dott. Fortunato Asprea, nato a Cosoleto (RC) il 2/2/1957 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Maria Vittoria n. 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

**E**

L'Avv. Prof. Giuseppe Di Chio, C.F. ....., nato a Torino il ..... domiciliato presso lo Studio Legale Di Chio Disegni e Associati con sede in Torino, C.so Re Umberto n. 77 (P. IVA .....)

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione della Giunta Provinciale prot. n.....-39316/2014 del....., dichiarata immediatamente eseguibile, è stato conferito all'Avv. Prof. Giuseppe Di Chio l'incarico di formulare un parere legale in ordine agli aspetti civilisti ed in particolare per quanto riguarda la richiesta di aumento del capitale sociale di ATIVA S.p.A. che potrà complessivamente essere deliberato dall'assemblea straordinaria di ATIVA S.p.A. per un ammontare ricompreso tra euro 67,2 milioni ed euro 74,3 milioni nonchè a quanto preannunciato nella nota prot. n. DILEG 237/2014/U a firma di ATIVA S.p.A., S.I.A.S. S.p.A. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. Il presente contratto ha carattere esecutivo della deliberazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**CONSIDERATO, DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  
DEL PRESENTE ATTO  
SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

La Provincia di Torino, come sopra rappresentata, conferisce all'Avv. Prof. Giuseppe Di Chio che accetta, l'incarico di formulare un parere legale in ordine agli aspetti civilisti ed in particolare per quanto riguarda la richiesta di aumento del capitale sociale di ATIVA S.p.A. che potrà complessivamente essere deliberato dall'assemblea straordinaria di ATIVA S.p.A. per un ammontare ricompreso tra euro 67,2 milioni ed euro 74,3 milioni nonchè a quanto preannunciato nella nota prot. n. DILEG 237/2014/U a firma di ATIVA S.p.A., S.I.A.S. S.p.A. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l..

**Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico**

L'incarico dovrà essere espletato nel termine di 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto, secondo i programmi che saranno predisposti e concordati con il Dirigente competente.

**Art. 3 - Verifica delle prestazioni**

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

#### **Art. 4 - Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione è stabilito nella somma complessiva di euro 5.000,00 oltre C.P.A. per euro 200,00 e IVA al 22% per euro 1.144,00 e così per complessivi euro 6.344,00 al lordo della ritenuta d'acconto come da preventivo agli atti. Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti. Il pagamento avverrà entro il termine previsto per legge dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

#### **Art. 5 – Tracciabilità dei pagamenti**

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i., l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transizioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 e s.m.i. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice C.I.G. e, ove obbligatorio, il codice C.U.P. assegnati e riportati in premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

#### **Art. 6 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

#### **Art. 7 - Incompatibilità**

L'Avv. Prof. Giuseppe Di Chio accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

L'Avv. Prof. Giuseppe Di Chio, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 8 – Revoca dell'incarico - recesso dal contratto - risoluzione**

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso, e pertanto di recedere dal presente contratto. Le Parti, inoltre, convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'incaricato stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1 comma 3 e comma 13 della L. n. 135 del 7/08/2012 di conversione del D.L. 95/2012.

**Art. 9 - Foro competente**

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

**Art. 10 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Art. 12 - Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, C.so Re Umberto n. 77.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente del Servizio Partecipazioni  
Dott. Fortunato Asprea

L'incaricato  
Avv. Prof. Giuseppe Di Chio,

L'Avv. Prof. Giuseppe Di Chio, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 4, 5, 8 e 9 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato

Avv. Prof. Giuseppe Di Chio